

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2019 del 19/04/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta TROINA MICHELE & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Gatteo (FC) - via Campagnola n. 30. Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta e rottamazione ai sensi del D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2082 del 19/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di Gatteo (FC) – via Campagnola n. 30. **Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta e rottamazione ai sensi del D.Lgs. 209/03.**

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione del centro di raccolta e rottamazione sito in Comune di Gatteo – via Campagnola n. 30, con autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 554-105374 del 11.12.2007 e s.m.i., avente validità fino al 30.11.2017;

Vista l'istanza pervenuta in data 30.10.2017, PGFC n. 15917 del 31.10.2017, con cui la ditta ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione suddetta, chiedendo inoltre di ricomprendere all'interno della stessa i seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- nulla-osta impatto acustico;

oggi ricompresi nell'AUA adottata con DET-AMB-2016-4044 del 20.10.2016;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del PGFC n. 16319 del 08.11.2017;

Considerato che con DET-AMB-2017-6350 del 28.11.2017, con DET-AMB-2018-3952 del 01.08.2018 e con DET-AMB-2018-5621 del 31.10.2018 sono state rilasciate le proroghe della suddetta autorizzazione fino al 30.04.2019 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 958 del 18.01.2018, con cui la ditta ha trasmesso la Valutazione progetto favorevole con prescrizioni rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 2548 del 14.02.2018, la ditta ha trasmesso i seguenti certificati rilasciati da TUV Intercert SAAR in data 12.02.2018, aventi validità fino al 11.02.2021:

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333;
- Certificato di accreditamento ISO 14001:2015;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 2575 del 14.02.2018, con cui il Comune di Gatteo ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 15.02.2018 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 2872 del 20.02.2018;

Vista la richiesta di proroga di 30 giorni per presentare la documentazione integrativa, avanzata dalla ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.** con nota acquisita al PGFC n. 4282 del 16.03.2018;

Tenuto conto che con nota PGFC n. 5336 del 04.04.2018 è stata concessa la proroga di cui al capoverso precedente;

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 29.06.2018, acquisita ai PGFC n. 10415/18, 10416/18, 10422/18, e in data 30.08.2018, PGFC n. 13627 del 30.08.2018, con la quale la ditta oltre ad apportare diverse modifiche al lay out autorizzato, chiede di:

- ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di taglio a caldo;
- di stoccare rifiuti liquidi pericolosi all'interno di una struttura posta a lato del capannone A;

Visto il parere del Comune di Gatteo, acquisito al PGFC n. 13848 del 03.09.2018, favorevole a condizione che vengano meglio esplicitate le caratteristiche della struttura indicata con la lettera E nella tavola 1, destinata ai rifiuti liquidi in contenitori stagni;

Vista la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 04.09.2019 (acquisita al PGFC n.14016 del 05.09.18) dalla quale risulta in particolare una valutazione non favorevole in merito alle modifiche apportate al lay-out di gestione rifiuti;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.09.2018, nella quale la Conferenza in particolare ha ritenuto che la documentazione presentasse, per le modifiche introdotte, elementi di non conformità alle normative vigenti e ha pertanto condiviso la sussistenza di specifici motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dettagliati nel verbale del 04.09.2018, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 14012 del 05.09.2018, dando mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

Dato atto pertanto che con nota PGFC n. 14893 del 18.09.2018 sono stati comunicati alla ditta i seguenti motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90:

- stoccaggio di rifiuti recuperabili e parti di ricambio su aree non servite da alcun sistema di trattamento delle acque in difformità dai requisiti previsti dal D.Lgs. 209/03 dal punto 3.5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/03 secondo cui *"I settori di cui al punto 3.1 ... devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli."*;
- individuazione di un settore di trattamento di cui al D.Lgs. 209/03 su piazzale difformemente dai requisiti previsti dal punto 3.5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 209/03 secondo cui *"I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura"*;
- messa in riserva di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto su piazzale esterno senza dotazione di idonea copertura, modalità non idonea alla natura dei rifiuti;
- deposito temporaneo di rifiuti pericolosi derivanti dall'isola di bonifica sotto una struttura metallica posta all'esterno del capannone, la cui sommaria descrizione non permette di verificare se necessiti di titolo edilizio;
- procedura di controllo radiometrico non redatta da Esperto Qualificato (di grado II o III) della sorveglianza radiometrica di cui all'art 157 del D.Lgs 230/95 e s.m.i. e carente di ulteriori informazioni come specificato nel verbale della seduta della Conferenza del 04.09.2018;
- inadeguatezza delle dotazione aziendale a gestire quantitativi di rifiuti costituiti da oli esausti

autoprodotti e di terzi in quantitativi superiori ai 500 litri conformemente alle caratteristiche previste dal DM 392/96, per le motivazioni riportate nel verbale della seduta della Conferenza del 04.09.2018;

- necessità di acquisire apposita comunicazione asseverata da un tecnico competente relativamente alla superficie oggetto dell'attività di recupero rifiuti, corredata di planimetria quotata e firmata dal medesimo tecnico sulla quale siano evidenziate le aree considerate per il calcolo della garanzia finanziaria;
- assenza di chiarimenti in merito alla tipologia di rifiuti classificati con i codici EER 160213* (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212) e 160215* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso) che intende ritirare al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 49/14 (RAEE);
- carenze nella descrizione delle modalità operative adottate dall'azienda e riportate nel manuale di gestione, come specificatamente dettagliato nel verbale della seduta della Conferenza del 04.09.2018;
- mancata individuazione, sulla planimetria relativa ai settori dell'impianto, del posizionamento della pressa per estrazione dei cuscinetti;

Vista la documentazione presentata dalla ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.** in data 28.09.2018, acquisita al PGFC n. 15515 del 28.09.2018, al fine di superare i motivi ostativi comunicati alla stessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota PGFC n. 14893 del 18.09.2018;

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 17793 del 16.10.2018, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione inerente la SCIA per realizzazione di un vano tecnico presentata al Comune di Gatteo in data 15.10.2018;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza tenutasi in data 19.10.2018, nella quale la Conferenza ha ritenuto che la documentazione presentata non rispondesse completamente a tutti i motivi ostativi comunicati alla ditta con la nota suddetta e pertanto con nota PGFC n. 18214 del 23.10.2018 ha chiesto alla ditta di trasmettere specifica documentazione aggiornata e conforme alle conclusioni della Conferenza;

Vista la documentazione trasmessa in data 30.11.2018, acquisita al PGFC n. 20314 del 30.11.2018, come integrata con documentazione trasmessa in data 08.02.2019, acquisita al PG n. 21479 del 08.02.2019, come rettificata con documentazione acquisita al PG n. 22007 del 11.02.2019, con cui la ditta:

- ha presentato una nuova planimetria inerente la riorganizzazione dei settori alla luce delle richieste avanzate nella precedente seduta, inserendo inoltre nuovi settori di stoccaggio e posizionando la pressa per la pressatura dei rifiuti non pericolosi e pericolosi all'interno del capannone B;
- ha confermato l'intenzione di mantenere la confluenza delle acque pluviali nel sistema di raccolta delle acque di prima pioggia in quanto il disoleatore relativo risulta dimensionato anche per accettare le stesse;
- ha chiesto di poter effettuare, come nuova richiesta, l'operazione R12 sui codici 160107* filtri dell'olio, 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, e 150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;

Vista la nota acquisita al PG n. 28371 del 21.02.2019, con cui il Comune di Gatteo ha espresso parere favorevole per la **realizzazione del vano tecnico** in quanto è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 04/2019 in data 05.02.2019, mentre per l'esecuzione dei lavori è stata presentata una SCIA prot. n. 14650 del 15.10.2018 (pratica n. 154/2018), con inizio lavori differito, per la quale dovrà essere comunicata la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori.

Dato atto che nella medesima nota il Comune precisa che, alla conclusione dei lavori, dovrà essere presentata segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità;

Considerato che la Conferenza nella seduta del 21.02.2019:

- ha ritenuto che l'azienda non avesse adeguatamente motivato la scelta di non separare le acque di prima pioggia dai pluviali e che tale incongruenza non rendesse possibile superare i motivi ostativi relativi ai nuovi settori da collocare nelle aree scoperte;
- ha pertanto concordato la sospensione della seduta al fine di permettere sia all'azienda che ai tecnici dell'Agenzia ulteriori approfondimenti necessari per l'istruttoria, dando mandato alla responsabile del procedimento di convocare la nuova seduta della Conferenza entro la scadenza dei tempi del procedimento;

Vista l'ulteriore documentazione acquisita al PG n. 47762 del 25.03.2019, con la quale la ditta trasmette in particolare una relazione integrativa e una planimetria aggiornata della regimazione delle acque, nonché l'aggiornamento del manuale operativo e della planimetria relativa al lay-out dei settori rifiuti;

Vista la nota acquisita al PG n. 57452 del 10.04.2019, con il Comune di Gatteo esprime parere favorevole confermando quanto espresso nel parere precedentemente reso con nota acquisita al PG n. 28371 del 21.02.2019;

Considerato che relativamente all'impatto acustico, con la medesima nota il Comune in oggetto prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica Dott. Ing. Giuseppe Baffoni che nella relazione di impatto acustico in data 27.11.2018 e nella successiva appendice integrativa datata 05.03.2019 così conclude; *"In conclusione si evidenzia che la modifica alla localizzazione del macchinario è stata semmai positiva per l'impatto acustico e si confermano pertanto le considerazioni fatte nel precedente documento del 27.11.2018, vale a dire che il livello del rumore ambientale indotto dall'attività della ditta Troina Michele & C. S.n.c. deve ritenersi pienamente accettabile e rispettoso sia dei valori limite assoluti che differenziali di immissione."*;

Vista il parere favorevole con specifiche prescrizioni reso dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 12.04.2019 (acquisito al PG n. 59984 del 15.04.2019);

Considerato che la Conferenza ha concluso la seduta del 12.04.2019 evidenziando il superamento dei motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed esprimendo pertanto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere impatto acustico.

Preso atto che le principali modifiche oggetto della presente istanza consistono in quanto di seguito riportato:

- aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti presso l'impianto, inserimento di nuovi codici EER, avvio delle operazioni di recupero R12 su nuovi codici EER o su codici per i quali era autorizzata esclusivamente la messa in riserva;
- inserimento delle emissioni in atmosfera per attività di taglio a caldo;
- estensione del trattamento di acque di prima pioggia a tutto il piazzale al fine di ampliare le aree dedicate alla gestione rifiuti con relativa riorganizzazione del lay out dell'impianto;
- realizzazione di un vano tecnico a lato del capannone A dedicato allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi;

- collocazione di una pressa e di una macchina taglia-filtri all'interno del capannone B;
- riduzione dell'area dedicata alla depositaria giudiziaria per destinarla allo stoccaggio di rifiuti e pezzi di ricambio in specifici container;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 15917 del 31.10.2017

1. Valutazione tecnica sullo stato di integrità dei piazzali, datata 13.09.2017, a firma della ditta e dell'Ing. E. Giovannini

Documentazione acquisita al PGFC n. 10415 del 29.06.2018

2. Elaborato inerente le emissioni in atmosfera denominato "Scheda C (AUA) Relazione tecnica", datato 31.05.2018, a firma del dott. C. Bonfè

Documentazione acquisita al PGFC n. 15515 del 28.09.2018

3. Procedura di controllo radiometrico di materiali ferrosi in ingresso/uscita, datata 10.09.2018, a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi;
4. Elaborato grafico Tav. 3 "Pavimentazioni", datata 20.04.2018, scala 1:200, a firma dell'Ing. E. Giovannini

Documentazione acquisita al PGFC n. 20314 del 30.11.2018

5. Asseverazione relativa alle superfici oggetto dell'attività di recupero rifiuti, a firma dell'Ing. E. Giovannini
6. Relazione di impatto acustico, a firma del TCA Ing. G. Baffoni, datata 27.11.2018
7. Elaborato grafico Tav. 5 "Organizzazione del centro di raccolta - schema settori - situazione transitoria", datata novembre 2018, scala 1:200, a firma dell'Ing. E. Giovannini
8. Elaborato grafico Tav. 6 "Layout delle attività - situazione transitoria", datato novembre 2018, scala 1:200, a firma dell'Ing. E. Giovannini

Documentazione acquisita al PG n. 47762 del 25.03.2019

9. Appendice integrativa alla relazione di impatto acustico, a firma del TCA Ing. G. Baffoni, datata 05.03.2019
10. Elaborato grafico Tav. 1 "Organizzazione del centro di raccolta - schema settori", datato marzo 2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. E. Giovannini
11. Elaborato grafico Tav. 4 "Regimazione delle acque", datato marzo 2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. E. Giovannini

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia" e di quelle dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" acquisite agli atti dell'Unità Impianti rispettivamente in data 18.04.2019 e in data 19.04.2019;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Comune di Gatteo con nota acquisita al PG n. 57452 del 10.04.2019 e precedenti;

Acquisito al PGFC n. 61275 del 16.04.2019 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. 159/11 per la ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.** inoltrata in data 05.03.2019 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0015885_20190305_1551771853221, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale prevede quanto segue:

"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89";

Acquisite al PG. n. 60720 del 15.04.2019 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/11 rese dai soci della ditta in oggetto;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità dell'impianto sarà pari a 3.238 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva del centro di raccolta e rottamazione è pari a 7.991 m² al netto delle aree verdi e di parcheggio privato;

Considerato che la ditta ha trasmesso in allegato alla documentazione acquisita al PGFC n. 2548 del 14.02.2018, copia del **Certificato di accreditamento ISO 14001:2015**, rilasciato da TUV Intercert Saar avente validità fino al 11.02.2021;

Dato atto che:

- la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni";

- l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere pertanto ridotto del 40%;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria, da prestare a favore di Arpae determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$(3.238 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 7.991 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq}) \times 0,6 = \text{€ } 163.266,00;$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto le autorizzazioni sopra citate e riportate al punto 2 del dispositivo del presente atto;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30.06.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di Gatteo – via Campagnola n. 30, alla gestione del **centro di raccolta e rottamazione ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle contenute negli Allegati **A, B, C, D e D1** al presente atto;
2. di dare atto che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.

152/06, le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 52/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (**Allegato B** e relativa planimetria **allegato D1**)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (**Allegato C**)
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (**Allegato D** e relativa planimetria **Allegato D1**);
- parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

3. di approvare gli **Allegati A, B, C, D e D1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;

4. di stabilire che:

4.1. fino alla comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 5, i codici gestiti, le operazioni di recupero e i quantitativi di rifiuti autorizzati restano quelli della tabella riportata al punto 11, lett. a) della D.G.P. n. 554 del 11.12.2007, come modificata con D.G.P. n. 398 del 06.09.2011;

4.2. dovranno essere comunicate al Comune e ad Arpae – SAC **la data di inizio e quella di fine lavori** inerente la posa delle vasche;

4.3. **le attività di cantiere** inerenti la posa in opera delle vasche di prima pioggia **non possono** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di recupero rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;

4.4. i locali ubicati al primo piano del fabbricato B non possono essere utilizzati come alloggio ma esclusivamente come spazi di sosta temporanea, soprattutto notturna, per gli addetti ai servizi di soccorso stradale e di custodia dei veicoli sequestrati;

4.5. l'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti sulla porzione di piazzale che sarà servito dal nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia nonché all'interno vano tecnico, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni:

4.5.1. comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata relativa al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto (per entrambi gli interventi);

4.5.2. comunicazione da parte della ditta, e asseverata da tecnico abilitato, relativa all'avvenuta conclusione dei lavori inerenti il nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia in conformità al progetto approvato (come da prescrizione n. 2 relativa allo scarico in acque superficiali sopra riportata);

4.5.3. presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità per l'utilizzo del vano tecnico;

5. di stabilire che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

5.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5**

- **40139 Bologna**, è pari a **€ 163.266,00**;

5.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

5.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

5.3.1. *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*

5.3.2. *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

5.3.3. *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

5.4. la banca o la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

5.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

5.6. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;

5.7. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;

6. di precisare che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae ogni **variazione** riguardante la certificazione ambientale del sistema di gestione dell'impianto in oggetto alla **Norma EN ISO 14001:2015** nonché di quella attestante la conformità al **Regolamento UE n. 333/11**, relativamente ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);

7. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

8. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

9. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
10. di dare atto che, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione la **determina di AUA DET-AMB-2016-4044 del 20.10.2016 non è più efficace in quanto sostituita dal presente atto**;
11. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
15. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli*

* documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **TROINA MICHELE & C. S.n.c.**, sito in Comune di **Gatteo – Via Campagnola n. 30**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro **30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione di conformità CE specifica della macchina taglia filtri in possesso della ditta;
 - b) Elaborato denominato "Procedura operativa per il recupero dei rifiuti" rettificato nelle parti eventualmente in contrasto con la presente autorizzazione e aggiornato alla luce delle osservazioni riportate nel verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 12.04.2019, trasmesso alla ditta con nota PG n. 60830 del 16.04.2019;
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<i>EER (già controllati con nuova definizione)</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (dal 1/1 al 31/12)</i>
A	160104*veicoli fuori uso	R13 – R4	10 t	1800 t/a
B	120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio	R13 – R4	32 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	160 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
C	120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 120105 limatura e trucioli di materiali plastici 150104 imballaggi metallici 150106 imballaggi in materiali misti 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202* 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111* 160116 serbatoi per gas liquefatto 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci	R13 - R12	19,3 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	601 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>

	<p>da 160209* a 160213* (NO RAEE)</p> <p>160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (NO RAEE)</p> <p>170407 metalli misti</p>			
D	<p>150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</p> <p>150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</p> <p>160107* filtri dell'olio</p> <p>160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114*</p> <p>160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (no RAEE)</p> <p>160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (no RAEE)</p>	R13 - R12	<p>11 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga D)</i></p>	<p>330 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga D)</i></p>
E	<p>150101 imballaggi in carta e cartone</p> <p>150102 imballaggi di plastica</p> <p>150103 imballaggi in legno</p> <p>150109 imballaggi in materia tessile</p> <p>160103 pneumatici fuori uso</p> <p>160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose</p> <p>160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*</p> <p>160119 plastica</p> <p>160120 vetro</p> <p>160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)</p> <p>170401 rame, bronzo, ottone</p> <p>170403 piombo</p> <p>170404 zinco</p> <p>170406 stagno</p> <p>170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*</p> <p>191001 rifiuti di ferro e acciaio</p> <p>191202 rifiuti di metalli non ferrosi</p> <p>191203 metalli non ferrosi</p>	R13	<p>90,42 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)</i></p>	<p>222 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)</i></p>
F	<p>130113* altri oli per circuiti idraulici</p> <p>130205* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</p> <p>130703* altri carburanti (comprese le miscele)</p> <p>140603* altri solventi e miscele di solventi</p> <p>150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti</p> <p>160110* componenti esplosivi (ad esempio "airbag")</p>	R13	<p>2 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga F)</i></p>	<p>125 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga F)</i></p>

160113* liquidi per freni			
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			
160601* batterie al piombo			

4. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
5. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14 (RAEE);
6. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, alla demolizione, al recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria Tav n. 1 "Organizzazione del centro di raccolta. Schema settori", datata marzo 2019; la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
7. fino alla conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di prima pioggia e del vano tecnico, la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della suddivisione dei settori riportati nelle planimetrie relative allo stato transitorio: Tav. 5-Schema Settori, Tav. 5-Schema Settori radioattività a firma dell'E.Q. Dott. G.Galassi e Tav. 6-Layout delle attività-Viabilità del centro, datate Novembre 2018;
8. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l'Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l'impresa;
9. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
10. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
11. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotati di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
12. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento deve essere apposta adeguata etichettatura, con indicata la tipologia del rifiuto, gli eventuali rischi per le sostanze contenute e nel caso di rifiuto pericoloso lo stesso deve essere stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Ogni serbatoio, inoltre, deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
13. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse

presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;

14. gli stoccaggi dei PFU e dei pneumatici riutilizzabili, devono essere sempre previsti al coperto e separati fra loro;
15. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, per soluzioni acide, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
16. la ditta verifica, mediante l'acquisizione di Certificato di rispondenza funzionale di prodotto l'effettiva efficacia neutralizzante del prodotto impiegato per litro di soluzione acida; il quantitativo di prodotto assorbente a disposizione deve essere in grado di estinguere completamente almeno 25 litri di soluzione acida; i relativi contenitori (comunque non inferiori a 15 kg) dovranno riportare la data di scadenza del materiale ed essere collocati nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
17. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti per idrocarburi e oli esausti, idoneo per liquidi infiammabili, nel settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso, di entrambi i capannoni;
18. la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
19. dovrà essere effettuata idonea pulizia della pressa prima del passaggio dall'utilizzo per i rifiuti pericolosi (filtri olio) a quello per i rifiuti non pericolosi;
20. dovrà essere sempre costantemente garantita la pulizia dell'intera pavimentazione posta adiacente all'area occupata dalla pressa e dalla macchina taglia filtri;
21. il bacino di contenimento sotto una griglia definita come "piattaforma di lavoro", posizionato sotto la pressa dei filtri e la macchina taglia filtri, adibito alla raccolta degli eventuali spanti che si possono creare durante gli utilizzi delle suddette attrezzature, dovrà essere pulito dall'olio alla fine di ogni giornata di lavoro, secondo le modalità ed attrezzature previste nella Procedura Operativa per il recupero dei rifiuti acquisita al PG n. 47762/19; non potranno pertanto essere presenti nel suddetto bacino più di 20 litri d'olio.
22. i contenitori pieni di accumulatori al piombo o al litio dovranno essere trasferiti all'esterno esclusivamente nel corso delle operazioni di carico/scarico eseguite dalla ditta autorizzata al trasporto e non nelle ore precedenti alle stesse;
23. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice mobile esterna sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
24. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne, comprese le corsie previste fra gli accatastamenti delle carcasse;
25. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

26. l'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:

- a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
- d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
- f) i container utilizzati all'aperto dovranno essere chiusi al termine di ogni giornata di lavoro. Nel caso vi siano condizioni atmosferiche particolari, quali ad esempio vento forte, neve o pioggia di una certa intensità dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'orario di lavoro;
- g) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- h) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- i) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- j) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
- k) i serbatoi per i rifiuti liquidi se non dotati di doppia camera devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.
- l) i serbatoi di GPL o metano devono essere bonificati prima dell'accatastamento ;
- m) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- n) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
- o) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- p) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
- q) lo stoccaggio di rifiuti recuperabili nel settore F posto nelle adiacenze del fabbricato B dovrà

avvenire in maniera tale da garantire sempre e comunque l'accesso al fabbricato in condizioni di sicurezza;

- r) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
- s) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto;
- t) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

- 27. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
- 28. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- 29. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
- 30. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- 31. ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 209/2003, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
- 32. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione

è tenuta a certificarne l' idoneità e la funzionalità;

33. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) o alla operazione R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
34. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
35. i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 dovranno essere mantenuti separati da quelli da sottoporre all'operazione di recupero R12, nonché da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
36. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
37. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
38. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
39. nelle aree verdi individuate sulla planimetria e nell'area pavimentata in stabilizzato adibita a parcheggio è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione.
40. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
41. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
42. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
43. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile, comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
44. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

PREMESSA

Considerato che:

- la ditta è in possesso di AUA, adottata con Det-Amb-2016-40446 del 20/10/2016, comprensiva di autorizzazione allo scarico di reflui domestici (provenienti da due fabbricati) in corpo idrico superficiale;
- che dalla documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento di rinnovo in oggetto non risulta che siano previste modifiche al sistema di gestione e trattamento delle acque reflue domestiche autorizzato con l'AUA sopra citata;

Acquisito al PG n. 59984 del 15.04.2019 il parere del Servizio Territoriale di Arpae, comprensivo del parere sullo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, con cui è stato confermato il parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche della ditta in oggetto espresso in data 11/10/2016 con protocollo n. 14624, con le medesime prescrizioni;

Considerato che il Comune di Gatteo con nota acquisita al PG n. 28371 del 21.02.2019 relativamente allo **scarico delle acque reflue domestiche** confermato il parere favorevole di cui alla nota comunale prot n. 14808 del 14.10.2016 per il rilascio dell'AUA con le medesime prescrizioni impartite da ARPAE – Distretto di Cesena nel proprio parere sopra citato;

Si **AUTORIZZA** lo **scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali** alle seguenti condizioni:

CARATTERISTICHE**SCARICO N. 1- Fabbricato esistente**

Responsabile dello scarico	TROINA MICHELE
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Campagnola 30 Gatteo (FC)
Destinazione d'uso dell'insediamento	Servizi igienici uffici
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	2 a.e.
Ricettore dello scarico	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale da mq 5,3 Fossa imhoff da 6 abitanti equiv.

SCARICO N. 2- Nuovo Fabbricato

Responsabile dello scarico	TROINA MICHELE
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Campagnola 30 - Gatteo (FC)

Destinazione d'uso dell'insediamento	Servizi igienici laboratorio ed abitazione per sosta temporanea degli addetti soccorso stradale.
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	6 a.e.: 4 a.e. per il laboratorio 2 a.e. per l'abitazione
Ricettore dello scarico	Fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale da mq 30,53 Fossa Imhoff da 6 abitanti equiv. Pozzetto degrassatore

PLANIMETRIA

Elaborato grafico acquisito al PG n. 47762 del 25.03.2019, denominato Tav. 4 "Regimazione delle acque", datata marzo 2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. E. Giovannini (Allegato D1)

PRESCRIZIONI

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui sopra sono autorizzati con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Le fosse Imhoff devono essere mantenute costantemente libere da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto di fitodepurazione ed il materiale filtrante in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno o con la posa di lastre in cemento di contenimento al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
6. Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o

sviluppo di insetti.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae – Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste e sviluppo di insetti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica D.G.P. n. 554/105374 del 11/12/07 e s.m.i., relativamente all'esercizio del centro di raccolta e rottamazione sito in Comune di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 30.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione TROINA MICHELE & C. snc chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto per le emissioni diffuse provenienti dalle seguenti operazioni:

- taglio a caldo gpl/ossigeno e al plasma di materiale ferroso eseguita per lo smontaggio dei veicoli fuori uso, quantificato in 50 ore/anno corrispondenti a circa 1 ora/settimana, con una durata massima giornaliera di 15 minuti/giorno (intesa come somma di diversi interventi di taglio di breve durata)
- bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante apparecchiatura mobile, con combustione del gas metano e del GPL residuo tramite torcia, quantificata in 1 giorno/mese (all'interno della giornata di utilizzo la torcia sarà attiva per circa 1 ora, come somma delle diverse attivazioni);

svolte entrambe nell'area dello stabilimento denominata EM1, come individuata nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 04/09/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera, ha espresso il seguente parere: *"L'istanza, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del Dlgs.152/06 e s.m.i.) è risultata tale da essere valutata positivamente, ma subordinatamente alle seguenti prescrizioni:*

1. *l'attività di taglio a caldo (taglio a propano) dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento denominata zona EM1, come individuata nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione; tale settore dovrà essere individuato sulla planimetria relativa ai settori di gestione rifiuti Tav. 1;*
2. *le attività di taglio a caldo non potranno essere svolte contemporaneamente alle attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano/gpl;*
3. *dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività".*

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 12/04/2019, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., confermando le prescrizioni stabilite nella seduta del 04/09/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della

relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 04/09/18 e del 12/04/19, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/10/2017, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2017/15917 e 15919 del 31/10/2017, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno e taglio al plasma) di materiale ferroso eseguita per lo smontaggio dei veicoli fuori uso e dall'attività di bonifica dei serbatoi dei veicoli mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a) l'attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno e taglio al plasma) dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento denominata zona EM1, come individuata nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;
 - b) le attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno o taglio al plasma) non potranno essere svolte contemporaneamente alle attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano o del gpl residuo;
 - c) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio a caldo (taglio GPL/ossigeno e taglio al plasma) e dalla attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge a tali attività.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Gatteo, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con AUA adottata da Arpae con DET-AMB-2016-4044 del 20/10/2016 e rilasciata dal Suap del Comune di Gatteo in data 09/11/2016 Prot. Com n. 16099;
- Con la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la Ditta richiede, per lo stabilimento ubicato in Comune di Gatteo (FC) Via Campagnola, n. 30, di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali, prevedendo l'attivazione di un nuovo scarico di acque di prima pioggia proveniente dai piazzali dell'attività nonché dalle coperture degli edifici esistenti;
- Preso atto che per la realizzazione delle condotte fognarie convoglianti le acque di prima pioggia verrà utilizzata la rete fognaria esistente già deputata al convogliamento delle acque piovane provenienti dalle coperture dei due edifici presenti e che tale soluzione si ritiene accettabile in funzione del limitato apporto dato dalle acque dei pluviali alla portata complessiva convogliata all'impianto di trattamento (inferiore al 20%) e di valutazioni costi-benefici trattandosi di un impianto esistente;
- Rilevato pertanto che gli scarichi finali saranno così costituiti:
 1. **scarico di acque reflue di dilavamento** provenienti dalla platea di rottamazione adiacente al laboratorio, preventivamente trattato in impianti di disoleazione, che non ha subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato con AUA DET-AMB-2016-4044 del 20/10/2016;
 2. **scarico di acque di prima pioggia** provenienti dall'area scoperta relativa ai settori di stoccaggio veicoli trattati, area di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica, stoccaggio

rifiuti non pericolosi, avente una superficie pari a mq. 2.182,00 circa, preventivamente trattato in vasca di prima pioggia con disoleatore avente dimensione utile vano prima pioggia pari a mc 11,75, vano fanghi mc 1,305 e disoleatore da mc 2,30, che non ha subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato con AUA DET-AMB-2016-4044 del 20/10/2016;

3. **nuovo scarico di acque di prima pioggia** provenienti dall'area scoperta relativa ai settori di stoccaggio rifiuti non pericolosi, conferimento e stoccaggio veicoli fuori uso, deposito dei veicoli trattati e dalle coperture degli edifici esistenti, avente una superficie complessiva pari a mq. 6.500,00 circa, preventivamente trattato in impianto di prima pioggia costituito da vasca per accumulo da mc 37,24 di cui mc 3,64 vano fanghi e disoleatore da mc 3,27 con filtro a coalescenza;
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 11/04/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/59984;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 12/04/2019, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 25/03/2019 PG/2019/47762 (allegato D1);
2. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/10/2017, acquisita al Protocollo di Arpae PGFC/2017/15917-15919 del 31/10/2017 e successive integrazioni.

1. SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Campagnola, n. 30 – Gatteo (FC)
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di rottamazione adiacente al laboratorio
Sistemi di trattamento	Impianti di disoleazione in continuo

Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento che dovrà essere posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza", per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione. I fanghi/oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

2. SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Campagnola, n. 30 – Gatteo (FC)
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area scoperta relativa ai settori di stoccaggio veicoli trattati, area di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica, stoccaggio rifiuti non pericolosi, avente una superficie pari a mq. 2.182,00 circa,
Sistemi di trattamento	vasca di prima pioggia con disoleatore avente dimensione utile vano prima pioggia pari a mc 11,75, vano fanghi mc 1,305 e disoleatore da mc 2,30
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento che dovrà essere posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

14. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
15. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsto dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e smi per i parametri Solidi Sospesi Totali, COD e idrocarburi totali;
16. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
17. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire

in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;

18. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
19. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
20. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
21. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
22. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
23. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore;
24. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
25. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
26. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
27. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

3. NUOVO SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Campagnola, n. 30 – Gatteo (FC)
Destinazione dell'insediamento	Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area scoperta relativa ai settori di stoccaggio rifiuti non pericolosi, conferimento e stoccaggio veicoli fuori uso, deposito dei veicoli trattati e dalle coperture degli edifici presenti, avente una superficie complessiva pari a mq. 6.500,00 circa

Sistemi di trattamento	impianto di prima pioggia costituito da vasca per accumulo da mc 37,24 di cui mc 3,64 vano fanghi e disoleatore da mc 3,27 con filtro a coalescenza;
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni che dovrà essere posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

28. Prima dell'attivazione dello scarico, dovranno essere eseguiti i lavori di modifica delle reti fognarie e del sistema di trattamento che dovranno essere conclusi prima della attivazione delle nuove aree adibite allo stoccaggio;
29. Dovrà essere inoltrata la comunicazione di fine lavori inerenti la modifica delle reti fognarie e del sistema di trattamento con dichiarazione asseverata di tecnico competente circa la conforme realizzazione delle opere al progetto ad Arpae – SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);
30. Il tratto di rete fognaria ed il punto di scarico esistente e già asservito al convogliamento esclusivo delle acque dei pluviali posto sul lato nord dovranno essere chiusi e resi inutilizzabili;
31. Con cadenza triennale, dalla data del presente atto ovvero dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);
32. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsto dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e smi per i parametri Solidi Sospesi Totali, COD e idrocarburi totali;
33. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
34. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
35. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
36. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;

37. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
38. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
39. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
40. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1 l/sec.;
41. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
42. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
43. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
44. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.